

ACCORDO PER LA BILATERALITÀ DEL TURISMO IN EMILIA ROMAGNA

Il giorno 29.07.2019, presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, si sono incontrati:

- FAITA Emilia Romagna, rappresentata da Gianfranco Vitali,
- FEDERALBERGHI Emilia Romagna, rappresentata da Alessandro Giorgetti,
- FIAVET Emilia Romagna, rappresentata da Massimo Caravita,
- FIPE Emilia Romagna, rappresentata da Matteo Musacci,

aderenti a Confcommercio – Imprese per l'Italia dell'Emilia Romagna;

con l'assistenza di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, rappresentata da Pietro Fantini e Paola Fontanelli;

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Paolo Montalti, Emiliano Sgargi e Mario Antonio Forte
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Michele Vaghini
- UILTuCS Emilia Romagna, rappresentata da Cataldo Giammella

Premessa

Le Parti condividono l'obiettivo di valorizzare e rafforzare la funzione del sistema bilaterale, con la finalità dell'allargamento della base associativa dell'Ente stesso, attraverso la qualificazione ed il miglioramento delle prestazioni e dei servizi offerti.

La bilateralità ha come fonte istitutiva i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori del Turismo; esplica ruoli, compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla contrattazione collettiva ai diversi livelli. Si conferma pertanto la distinzione tra i ruoli delle Parti Sociali e gli organismi del sistema bilaterale.

Fermo restando quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e da intese a livello nazionale in materia, nonché dallo Statuto di EBURT, le Parti confermano che l'impostazione per il funzionamento dell'Ente Bilaterale nonché le prestazioni erogabili devono essere oggetto di accordo tra FAITA, Federalberghi, Fiavet, FIPE e Confcommercio Emilia Romagna e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs dell'Emilia Romagna o, nei casi e con le modalità previste, a livello territoriale.

Le Parti condividono che nella gestione organizzativa ed amministrativa dell'Ente Bilaterale siano assicurati obiettivi di efficienza, trasparenza ed economicità affinché le risorse derivanti dalla contribuzione delle imprese, dei lavoratori e delle lavoratrici siano prevalentemente destinate alla prestazione di servizi e sussidi a loro favore.

Parte Prima – Struttura di funzionamento

Per la realizzazione delle finalità indicate in premessa EBURT si è dotato di una struttura organizzativa ed amministrativa a livello centrale per:

- Gestire la banca dati delle Aziende e dei Lavoratori aderenti, in raccordo con l'Ente Bilaterale Nazionale, fruibile anche dai CST per competenza, suddivisa a livello territoriale e settoriale, con evidenza della modalità di versamento (b/b territoriale o nazionale F24);

- Verificare il corretto versamento dei contributi previsti, anche in raccordo con l'Ente Bilaterale nazionale effettuati dalle imprese che operano a mezzo mod. F24 e dalle imprese multi localizzate che versano all'EBNT presso cui viene accantonata la relativa quota FSR;
- Gestire l'attività amministrativa e contabile.
- Svolgere l'attività di raccolta, disbrigo e liquidazione delle pratiche relative alle prestazioni erogate e con modalità comuni prestabilite a valere per ogni territorio della Regione, al fine di garantire la tempestività delle procedure;
- Curare la promozione delle attività di EBURT, anche in coordinamento con i Centri di Servizio Territoriale;
- Gestire - in termini funzionali ed organizzativi - le specifiche iniziative approvate dal Comitato Direttivo;
- Svolgere la funzione di Segreteria di EBURT

EBURT è attualmente articolato nei seguenti Centri Servizi Territoriali e Settoriali: CST Bologna area metropolitana, CST Cesena, CST Ferrara, CST Forlì, CST Modena, CST Parma, CST Piacenza, CST Ravenna, CST Reggio Emilia, CST Rimini, CST Rimini Alberghi, CST Agenzie di viaggio, CST Campeggi.

Le Parti ritengono che in ogni territorio devono essere garantite, anche attraverso la costituzione di apposite commissioni, l'effettivo svolgimento delle seguenti attività:

- periodiche riunioni del CST (indicativamente a cadenza mensile e comunque almeno trimestrale);
- gestione delle materie assegnate alla bilateralità dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e da accordi regionali e/o territoriali, ivi compresa l'attività di conciliazione delle vertenze individuali di lavoro;
- informazione, divulgazione e supporto dei sistemi bilaterali in materia di previdenza e assistenza sanitaria integrative.

Ai Centri di Servizio Territoriali, per lo svolgimento delle attività, è annualmente attribuito uno stanziamento delle risorse per attività e gestione in proporzione alla provenienza territoriale della contribuzione.

Nel ribadire l'impegno al contenimento dei costi di struttura (centrale e territoriale), le Parti stabiliscono quanto segue:

1. il costo per la struttura centrale e l'attività statutaria degli organismi non dovrà superare il 14% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera F), cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E). In particolare:

- per la partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBURT;
- per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBURT;

2. Il costo dei CST per la struttura funzionale allo svolgimento dell'attività assegnata, non potrà superare il 14% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera G), cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E). In particolare:

- a) per la partecipazione alle riunioni del Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBURT;
- b) per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni istituite presso il Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge pari all'importo stabilito dal Regolamento di EBURT;
- c) non concorrono al limite di cui al presente punto 2 le riunioni delle Commissioni di Conciliazione e per il Mercato del Lavoro, che rientrano comunque nelle risorse per attività ordinaria (Allegato 5 - lettera H2)

3. Le riunioni ai vari livelli vanno convocate per tempo, in esse vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati, le decisioni prese e espressamente identificati i costi con relative modalità di assolvimento.

4. Eventuali somme non impiegate nell'anno per sostenere i costi della struttura centrale e i costi per la struttura dei CST rifluiscono nei rispettivi Fondi Attività Ordinaria e possono essere utilizzate esclusivamente per altre attività ordinarie.

Nota a verbale

La previsione della norma transitoria di cui all'Allegato 4 Accordo 22.09.2015 è conclusa e le risorse sono attribuite per competenza ai CST. Le risorse a suo tempo assegnate a "Fondo FSR anni precedenti per solidarietà", "Fondo FSR anni precedenti nuove iniziative", "Fondo Regionale nuove iniziative" restano definitivamente confermate a tale titolo.

Parte Seconda - Prestazioni e servizi ai soci

Le Parti condividono il principio che le prestazioni ed i servizi di EBURT devono rispondere in modo efficace e concreto ai bisogni ed alle esigenze dei soci, secondo criteri di omogeneità sul territorio regionale e tenendo conto delle specificità locali e/o settoriali. A tal fine, le Parti hanno convenuto sulla necessità di adeguare i contenuti dell'Accordo 22.09.2015, confermando i seguenti indirizzi:

A. Interventi in materia di "sostegno al reddito" intendendosi per tali l'erogazione di sussidi economici:

- integrativi di prestazioni pubbliche;
- rivolti a soggetti privi dei requisiti per accedere alle prestazioni pubbliche;
- rivolti a soggetti per i quali la vigente legislazione non prevede prestazioni pubbliche

B. Interventi in materia di "welfare": si tratta di contributi economici per migliorare la condizione ovvero per alleviare particolari situazioni relative alla vita dei lavoratori e delle lavoratrici, per le quali non siano già previste prestazioni derivanti dalla contrattazione collettiva.

Le prestazioni di cui punti A. e B. sono finanziate con appositi e distinti stanziamenti accantonati da EBURT in specifico fondo (Allegato 5 - lettera D), per un valore complessivo non superiore al 30% delle quote associative incassate annualmente al netto del contributo EBNT (Allegato 5 - lettera C).

In sede di Comitato Direttivo sarà annualmente stabilito l'importo complessivo dei capitoli di spesa A. e B., in misura proporzionale alla provenienza territoriale e/o di settore della contribuzione. Le risorse saranno quindi attribuite e comunicate ad ogni singolo Centro di Servizio Territoriale.

C. Progetti e/o iniziative specifiche promossi/e dalle Parti sociali costituenti l'Ente, e

dalle medesime condivisi, potranno essere finanziati nel limite massimo del 11% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H1), cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E).

D1. Progetti e/o iniziative specifiche promossi/e dalle Parti sociali costituenti l'Ente, e dalle medesime condivisi, potranno essere finanziati di volta in volta con ricorso alle risorse del "Fondo Regionale Nuove Iniziative".

D2. Inoltre, potranno definirsi accordi per la compartecipazione alla spesa di progetti tesi ad ampliare/consolidare la base occupazionale, migliorare le condizioni di lavoro e per la sicurezza sul lavoro; tali iniziative sono finanziate nell'ambito del "Fondo Regionale Nuove Iniziative".

E. Interventi di informazione, divulgazione e supporto dei sistemi bilaterali in materia di previdenza e assistenza sanitaria integrative.

Le Parti ribadiscono che le materie oggetto di informazione, divulgazione e supporto dei sistemi bilaterali afferiscono esclusivamente alla Previdenza ed all'Assistenza sanitaria integrative; eventuali nuove iniziative possono essere proposte dalle Parti Sociali a livello territoriale, nei limiti delle risorse attribuite al CST, per materie e/o attività non di pertinenza del CST. Il nuovo progetto, da presentarsi a cura del CST, sarà esaminato dal Comitato Direttivo per la validazione.

Ai sensi del Regolamento [Allegato 6 punto 8 lettera c)], tutte le suddette attività devono essere inserite nella programmazione annuale: il CST invierà comunicazione preventiva all'attivazione del servizio, indicando la/le sede/i, i giorni e gli orari dell'attività da svolgersi con personale dedicato e renderà l'attività nei termini ivi previsti.

Le Parti evidenziano che dette attività di Sportello si sostengono con le risorse assegnate per "Attività ordinaria del CST", con un'incidenza di costo compatibile rispetto alle diverse attività e in funzione della domanda territoriale.

Tutte le prestazioni sono erogate secondo modalità e condizioni stabilite nei Regolamenti (Allegati n. 6, 7, 8 e 9) redatti ed approvati dal Comitato Direttivo; inoltre il Comitato Direttivo delibera in merito alla validazione delle prestazioni richieste dai Centri di Servizio Territoriali e dei progetti di cui ai precedenti punti C, D1 e D2.

E' facoltà delle Parti Sociali a livello territoriale, nei limiti delle risorse attribuite al CST, proporre alle Parti Sociali regionali ulteriori prestazioni che, in coerenza con le impostazioni qui definite, rispondano a specifiche esigenze locali e/o settoriali.

Con decorrenza dal 01.10.2019 le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo siano riconosciute a tutti gli aderenti ad EBURT e in forza nella Regione Emilia Romagna.

Dichiarazione Congiunta

Con riferimento alle imprese multi localizzate ed alle condizioni di accesso previste per le prestazioni di sostegno al reddito dal Regolamento Ente Bilaterale Nazionale Turismo, le Parti ritengono necessario avviare un confronto a livello nazionale per individuare soluzioni che consentano il riconoscimento delle prestazioni definite nel presente accordo anche ai lavoratori delle predette aziende.

Parte Terza – Formazione, ricerca, aggiornamento professionale, seminari e convegni

Le Parti considerano la formazione professionale e trasversale dei lavoratori e delle lavoratrici un elemento importante per rispondere in modo adeguato alle crescenti esigenze di qualità ed efficienza nelle attività del Turismo, nonché per elevare il livello di competenza complessivo. Particolare attenzione va rivolta ai riflessi sull'occupazione derivanti dall'innovazione tecnologica e dal mutamento del mercato per l'evoluzione della domanda e dell'offerta dei servizi turistici.

Si conferma in tale ottica, il ricorso prioritario alle risorse del Fondo Interprofessionale condividendo con i soggetti presentatori la predisposizione periodica di appositi progetti aziendali, settoriali o territoriali. Al contempo, è necessario attivare iniziative complementari che consentano di rispondere in modo adeguato alle necessità di aggiornamento professionale e riqualificazione al fine di conservare le professionalità del settore.

Il ruolo del territorio è decisivo in questo processo; pertanto, l'individuazione dei fabbisogni, lo studio e la ricerca inerenti aspetti specifici del Turismo, la progettazione e la realizzazione dei programmi formativi sono compiti primariamente assegnati ai CST.

Ogni CST annualmente programmerà a tal fine:

- a) Indagini su fabbisogni formativi e sulle competenze, attività di studio e di ricerca, da affidare a centri studi, enti di ricerca, enti di formazione, indicati dalle Parti Sociali;
- b) Corsi di formazione professionale e trasversale rivolti ai lavoratori ed alle lavoratrici dei settori del Turismo, da svolgersi a cura di enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento (Allegato 9);
- c) Corsi di aggiornamento professionale, da svolgersi a cura di enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito nell'apposito Regolamento (Allegato 9), rivolti ai lavoratori ed alle lavoratrici delle imprese fino a 15 dipendenti, per argomenti connessi alle competenze necessarie allo svolgimento della mansione. In via sperimentale per il triennio 2019-21, ove il datore di lavoro o il collaboratore familiare operi abitualmente in azienda, potrà partecipare, unitamente ai propri dipendenti, al corso. La partecipazione ai corsi di aggiornamento è prevista in orario di lavoro e deve essere programmata per garantirne l'accesso a tutti i lavoratori la cui mansione sia correlata alla proposta formativa.
- d) Seminari e convegni su argomenti di interesse specifico del Turismo, promossi anche unitamente a centri studi, enti di ricerca o enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT.

Ogni CST, ricevuta la comunicazione delle risorse di competenza, pianificherà per l'anno di riferimento le varie attività e l'impegno delle risorse complessive, tenuto conto che le iniziative di cui alle lettere c), a) e d) - singolarmente o congiuntamente - non potranno impegnare risorse superiori a quelle destinate alla formazione (lettera b).

L'attività ordinaria di cui al presente titolo è finanziata nell'ambito del 61% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E). L'utilizzo di eventuali disponibilità residuali, potranno essere impegnati se richiesto del CST.

EBURT, con risorse non di competenza dei CST a valere sul "Fondo Regionale Nuove Iniziative", potrà deliberare, previa intesa, tra le Parti Sociali, progetti a valenza regionale per alcune materie e/o specifiche iniziative, anche dopo una rilevazione e una verifica dei fabbisogni formativi.

Parte Quarta – Salute e Sicurezza sul lavoro

Le Parti considerano la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro una priorità da perseguire attraverso:

A. la costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali come previsto dal DLgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, secondo accordi da realizzarsi a livello territoriale a cura delle Parti Sociali firmatarie della presente intesa.

B. la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a livello territoriale (RLST). L'Organismo Paritetico Territoriale ratificherà la designazione del RLST e gli assegnerà gli ambiti di competenza.

C. la formazione ed informazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti, in coerenza con il DLgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e l'Accordo Stato-Regioni, secondo progetti proposti dagli Organismi Paritetici Territoriali e approvati dai Centri di Servizio Territoriali.

La formazione è realizzata da Enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento (Allegato 9). La stessa è finanziata in misura non superiore al 50% del costo complessivo di ogni corso, nell'ambito delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 – lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 – lettera E) annualmente assegnate ad ogni CST.

Le attività relative alla tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro sono regolate secondo il relativo Accordo. (Allegato 3).

Per concorrere il funzionamento delle attività degli Organismi Paritetici Territoriali costituiti ai sensi del precedente comma A. e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza di cui al precedente comma B., ogni CST destinerà una quota aggiuntiva non superiore al 7% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 – lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 – lettera E), annualmente assegnate.

Negli ambiti territoriali in cui siano già state realizzate intese in materia di Organismi Paritetici Territoriali e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, le stesse sono integralmente confermate.

Parte Quinta - Videosorveglianza


Il ricorso a sistemi di videosorveglianza per salvaguardare, al contempo, il patrimonio aziendale e la sicurezza dei lavoratori è in costante aumento; richiede investimenti da parte aziendale ed approfondita conoscenza delle norme da parte di tutti i soggetti coinvolti. A tal fine, EBURT può svolgere un ruolo attivo con la previsione di contributi a parziale copertura dei costi sostenuti per la pratica di attivazione dell'impianto e per la formazione degli addetti, secondo quanto previsto nel presente Accordo (Allegato 3A).

Parte Sesta – Comunicazione

Le Parti condividono l'esigenza di migliorare il livello di conoscenza del ruolo e delle finalità di EBURT, nonché delle prestazioni e delle attività svolte. Ciò è ulteriormente motivato dai contenuti della presente intesa che rappresentano uno sforzo organizzativo ed economico importante atto a rispondere in modo adeguato alle esigenze degli aderenti.

Per questo, il Comitato Direttivo elaborerà ed aggiornerà periodicamente uno specifico progetto comunicativo rivolto all'intero territorio regionale, mediante:

- Incontri/seminari divulgativi con i componenti dei Centri di Servizio Territoriale e/o i rappresentanti locali delle Organizzazioni costituenti;
- Incontri seminariali con i consulenti del lavoro;
- Aggiornamento sito web;
- Campagne pubblicitarie;
- Informativa nei luoghi di lavoro, anche abbinando documentazione al cedolino paga dei lavoratori.
- Informativa nelle sedi territoriali e regionali delle organizzazioni sindacali e datoriali




Parte Settima – Disposizioni finali


Il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 2019, fatta salva la parte relativa alla formazione che entrerà in vigore in data 01/01/2020.

A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti finalità e/o funzionamento dell'Ente Bilaterale, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguare i contenuti del presente accordo e degli accordi allegati. Le Parti convengono altresì di incontrarsi periodicamente al fine di effettuare una verifica del presente accordo, anche attraverso il coinvolgimento delle realtà territoriali.

FAITA Emilia Romagna




FEDERALBERGHI Emilia Romagna




FIAVET Emilia Romagna



FIPE Emilia Romagna




Confcommercio – Imprese per l'Italia
Emilia Romagna



FILCAMS-CGIL Emilia Romagna



FISASCAT-CISL Emilia Romagna



UILTuCS Emilia Romagna



 (Allegato 1)

ACCORDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TURISMO

Il giorno 29.07.2019, presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, si sono incontrati:

- FAITA Emilia Romagna, rappresentata da Gianfranco Vitali,
 - FEDERALBERGHI Emilia Romagna, rappresentata da Alessandro Giorgetti,
 - FIAVET Emilia Romagna, rappresentata da Massimo Caravita,
 - FIPE Emilia Romagna, rappresentata da Matteo Musacci,
- 

aderenti a Confcommercio – Imprese per l'Italia dell'Emilia Romagna;

con l'assistenza di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, rappresentata da Pietro Fantini e Paola Fontanelli;

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Paolo Montalti, Emiliano Sgargi e Mario Antonio Forte
 - FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Michele Vaghini
 - UILTuCS Emilia Romagna, rappresentata da Cataldo Giammella
- 

Premesso che

Nel tempo le Parti hanno sottoscritto accordi che prevedono forme di sostegno al reddito a carico di EBURT, rivolte in via prioritaria ad interventi occupazionali di tipo conservativo. La bilateralità può rappresentare sia un valido sostegno al reddito dei lavoratori sia uno strumento per favorirne la ricollocazione nel settore anche attraverso azioni di adeguamento della professionalità.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono che con espresso riferimento alle aziende dell'Emilia Romagna che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, le prestazioni di sostegno al reddito saranno le seguenti.



1. Interventi per il mantenimento occupazionale.

1.1 Riduzione dell'orario di lavoro

Nelle aziende fino a 5 dipendenti, per le quali non sono riconosciuti ammortizzatori sociali, con accordo sindacale si potrà prevedere la riduzione dell'orario di lavoro settimanale nel limite massimo del 50%. In tal caso EBURT interverrà con un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda (come determinata dall'art. 148 del CCNL Turismo 2010 e successive modifiche e/o integrazioni) persa conseguentemente alla riduzione d'orario fino ad un massimo di 1040 ore (riproporzionate per i part timers) pro capite nell'arco di 24 mesi. Il contributo orario EBURT non potrà comunque superare il massimale orario previsto dal Fondo di Integrazione Salariale (art. 3 DLgs. n.



148/2015, comma 5 lettera b). Nei periodi di riduzione dell'orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell'Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.

L'importo integrativo EBURT sarà mensilmente anticipato dall'azienda ai lavoratori.

Le prestazioni previste nel presente articolo saranno riconosciute per ogni azienda esclusivamente per un massimo di 24 mesi nell'arco di un quadriennio mobile.

1.2 Sospensione dell'attività lavorativa

A. Si riconosce un contributo a fronte della sospensione dell'attività lavorativa conseguente ad eventi impreveduti ed eccezionali, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, che comportano la cessazione temporanea dell'attività aziendale ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. In dette occasioni, qualora sia indispensabile la sospensione dell'attività e conseguentemente della prestazione lavorativa, dovrà essere stipulato un accordo territoriale tempestivo con le OO. SS. relativo al riconoscimento del rientro dell'evento nelle casistiche di cui sopra e che definisca la durata massima della sospensione nonché la possibilità di ricorso al contributo a carico di EBURT.

Detto sussidio è pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa e viene riconosciuto per un periodo massimo di 60 gg. all'anno.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

Il contributo è riconosciuto anche ai dipendenti in forza con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Allegato 7 punto 2.2.)

B. Si riconosce un contributo a fronte di condizioni meteorologiche che comportano la sospensione della prestazione lavorativa per le aziende che esercitano attività stagionale:

- a) stabilimenti balneari e pubblici esercizi annessi;
- b) parchi a tema e pubblici esercizi annessi;
- c) campeggi e pubblici esercizi annessi.

In dette occasioni, l'attività aziendale viene ridotta in modo prevalente o totalmente sospesa, con conseguente inutilizzabilità della prestazione lavorativa degli addetti.

EBURT riconosce, previo parere del CST EBURT, un contributo in favore dei dipendenti in forza pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa per un periodo massimo di 15 gg. all'anno.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

Il contributo è riconosciuto anche ai dipendenti in forza con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Allegato 7 punto 2.2.)

1.3 Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

Nel caso di impossibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali, qualora, a causa dell'allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali firmatarie del presente accordo a livello territoriale, che determini la contrazione dell'attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si possa procedere sulla base di uno specifico accordo sindacale aziendale:

- a) ad una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali) e per un massimo di 90 giorni per lavoratore, nelle

aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico e a non accedere a prestazioni di lavoro somministrato: EBURT, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa, compresa la parte contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nei limiti dei fondi a tal fine destinati.

b) ad una sospensione dell'attività lavorativa: EBURT, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo pari al 60% della normale retribuzione (art. 148 CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa, compresa la parte contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore, per un periodo massimo di 60 giorni.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori e saranno assoggettati alle ritenute contributive e fiscali.

2. Interventi in caso di cessazione del rapporto di lavoro

Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato cessi per uno dei seguenti motivi:

- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche per effetto di procedura ex lege n. 223/1991;
- b) dimissioni per giusta causa, con esclusione delle dimissioni per maternità (art. 55 DLgs. 151/2001);
- c) risoluzione consensuale per trasferimento ad altra sede lavorativa oltre 50 km;
- d) termine del rapporto di apprendistato,

al lavoratore verrà corrisposto un contributo integrativo lordo pari al 20% del trattamento Naspi percepito dal 4° al 12° mese.

L'integrazione non è dovuta in tutti i casi in cui l'Inps non corrisponda il trattamento Naspi.

Il predetto contributo, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, sarà riconosciuto a fronte di una specifica istanza, da presentare a EBURT tramite una delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, a cui il lavoratore abbia aderito e/o conferito mandato a verificare le possibilità di conservare o ripristinare il rapporto di lavoro.

3. Interventi di assistenza fiscale

EBURT sottoscriverà annualmente apposita convenzione con Caf autorizzati, accreditati dalle Parti Sociali costituenti, con la quale si farà carico dei costi per la compilazione della dichiarazione dei redditi, a cui sono obbligati i lavoratori che percepiscono interventi di sostegno al reddito in forma diretta da parte di EBURT.

4. Politiche attive per il lavoro - Formazione - Interventi per la stabile occupazione.

4.1. Al fine di agevolare la ricollocazione lavorativa, le Parti convengono di sperimentare, attraverso EBURT, iniziative mirate alla formazione professionale destinata ai disoccupati di settore al fine di favorire il loro aggiornamento professionale, tramite interventi formativi con modulo trasversale e specifico. Ciò accompagnato da un approccio psicologico e orientativo su come "riproporsi al lavoro".

Tale sperimentazione prenderà corso secondo le modalità definite nell'Allegato 1A), parte integrante del presente accordo.

Le suddette iniziative rientrano nel capitolo di spesa relativo al "Sostegno al Reddito"

del rendiconto economico di EBURT.

4.2 Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato cessi per uno dei seguenti motivi:

- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche per effetto di procedura ex lege 223/1991;
- b) dimissioni per giusta causa, con esclusione delle dimissioni per maternità (art. 55 DLgs. 151/2001);
- c) risoluzione consensuale per trasferimento ad altra sede lavorativa oltre 50 km;
- d) termine del rapporto di apprendistato,

il lavoratore interessato, che sia stato contribuente di EBURT da almeno 12 mesi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, può partecipare a corsi di formazione nei 12 mesi successivi.

4.3 Al fine di favorire la stabile occupazione dei lavoratori, EBURT eroga alle imprese che trasformano il contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione del lavoro intermittente) senza soluzione di continuità un contributo forfettario pari all'importo di due mensilità lorde (normale retribuzione comprensiva delle incidenze indirette e differite), riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale. Il contributo è erogato al compimento del dodicesimo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'istanza è presentata dall'azienda al CST - EBURT di competenza del lavoratore per l'acquisizione del relativo parere.

Le suddette iniziative rientrano nel capitolo di spesa relativo al "Fondo Sostegno al Reddito".

5. Accesso alle prestazioni

5.1. L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, è previsto a favore dei lavoratori di aziende che aderiscono a EBURT da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL, ivi comprese le parti obbligatorie, e la eventuale contrattazione integrativa, nonché con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBURT.

5.2. Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBURT, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda di un contributo di ingresso pari allo 0,80% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBURT. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo e per i licenziamenti intervenuti dopo la stessa data.

5.3 Ai fini della maturazione del requisito di cui al punto 5.1, per le aziende che formalizzeranno adesione e versamento delle quote ad EBURT sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse abbiano aderito fino al momento dell'iscrizione a EBURT.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBURT fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza;
- dichiarerà altresì l'eventuale ricorso precedente alle prestazioni di cui al titolo "Interventi per il mantenimento dei livelli occupazionali" (punti 1, 1.1, 1.2, 1.3 del presente Accordo) o assimilabili per natura e contenuto dell'intervento;
- in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni di cui sopra avverrà nei limiti delle risorse ordinarie annuali assegnate al CST di appartenenza.

5.4 Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 6 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBURT.

Per l'accesso alle prestazioni di cui ai punti 1.1, 1.2 lettera A), 1.3 l'Azienda, anche per il tramite dell'Associazione Datoriale di riferimento, è tenuta a trasmettere a EBURT l'accordo sindacale aziendale che prevede l'accesso alle prestazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Ogni altro aspetto è oggetto di apposito Regolamento che disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Sostegno al Reddito.

6. Decorrenza

Con decorrenza dal 1.10.2019, le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo sono riconosciute a tutti i dipendenti aderenti ad EBURT e in forza nella Regione Emilia Romagna.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa e dei connessi regolamenti, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere ed apportare eventuali modifiche.



(Allegato 1A)

Politiche attive per il lavoro - Aggiornamento e valorizzazione delle competenze di settore

Le Parti intendono avviare, tramite EBURT, la sperimentazione di iniziative mirate alla formazione professionale in favore di lavoratori del settore disoccupati.

Lo svolgimento di tale sperimentazione avverrà con azioni propedeutiche e promozionali. Saranno svolte gradualmente attività di interessamento dei lavoratori e delle imprese, di analisi delle competenze esistenti e di quelle occorrenti, di somministrazione della formazione teorico pratica, trasversale e specifica, di rilievo e di valorizzazione delle nuove o maggiori competenze ottenute, infine di rendicontazione dei costi e di reportage degli accadimenti.

EBURT curerà direttamente la promozione del progetto, l'intercettazione delle aziende e dei lavoratori da coinvolgere, la rendicontazione dei costi in ordine al budget e il report finale. Esso affiderà le attività di formazione pratico teorica e di analisi delle competenze, esistenti e occorrenti, a Enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito in apposito Regolamento (Allegato 9).

EBURT, inoltre, curerà la valorizzazione delle competenze emerse favorendone la loro ricollocazione, anche istruendo i lavoratori all'auto-promozione e alla comunicazione via web.

Pertanto:

A) EBURT definirà a bilancio le risorse necessarie, da imputarsi al FSR a titolo di Politiche attive per il lavoro, finalizzate all'aggiornamento, alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle competenze.

B) EBURT si attiverà per coinvolgere un pool di imprese dinamiche, ad esso aderenti, con le quali individuare le competenze necessarie nei settori che registrano un buon andamento o qualche segnale di ripresa. Parallelamente, si adopererà per individuare un bacino di lavoratori di settore disoccupati cui rivolgere il percorso formativo.

C) Le competenze, così censite e innovate da EBURT, rappresentano per il territorio un valore aggiunto e sono messe a disposizione dei settori del Turismo per la loro ricollocazione. EBURT, nell'ambito delle proprie attività di reportistica della sperimentazione, metterà in evidenza attraverso i suoi canali i risultati ottenuti e le nuove competenze espresse dai lavoratori formati ed anche istruiti all'auto-promozione e alla comunicazione via web.

Qualora le imprese originariamente coinvolte nell'individuazione dei fabbisogni formativi ritengano di proporre, in alternativa alla formazione pratica, lo svolgimento di stage e/o tirocini, ne daranno comunicazione ad EBURT e si attiveranno con gli Enti Formativi per le formalità di norma.

Le parti dichiarano che tale sperimentazione rappresenta una "buona pratica" dell'Ente Bilaterale, in materia di Politiche attive per il lavoro. L'iniziativa sperimentale e il relativo esito saranno oggetto di verifica delle stesse per un eventuale consolidamento dell'esperienza.

(Allegato 2)

ACCORDO REGIONALE WELFARE TURISMO

Il giorno 29.07.2019, presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, si sono incontrati:

- FAITA Emilia Romagna, rappresentata da Gianfranco Vitali,
- FEDERALBERGHI Emilia Romagna, rappresentata da Alessandro Giorgetti,
- FIAVET Emilia Romagna, rappresentata da Massimo Caravita,
- FIPE Emilia Romagna, rappresentata da Matteo Musacci,

aderenti a Confcommercio – Imprese per l'Italia dell'Emilia Romagna;

con l'assistenza di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, rappresentata da Pietro Fantini e Paola Fontanelli;

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Paolo Montalti, Emiliano Sgargi e Mario Antonio Forte
- FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Michele Vaghini
- UILTuCS Emilia Romagna, rappresentata da Cataldo Giammella

Considerato che le Parti Sociali ritengono opportuno che siano migliorate ed innovate le prestazioni di Welfare Territoriale nel settore del Turismo dando seguito alle esperienze finora sviluppate, ai dipendenti delle aziende che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, si conviene che verranno riconosciute le prestazioni di cui al presente accordo.

Le parti si danno atto che il presente accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale.

Art. 1 – Prestazioni

1 – Salute

1.1 Malattia di lunga durata

Nel caso di fruizione di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 174 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni, non indennizzata dall'Inps o dall'Azienda, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione di cui all'art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni. Il contributo sarà erogato al lavoratore per un massimo di 120 giorni complessivi.

2 - Famiglia

2.1 Congedo parentale

Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale da parte di genitori lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 32 co.1-2 e dell'art. 36 del D.Lgs. 151/2001 e successive

modifiche e/o integrazioni, ove non retribuiti da parte dell'Inps in base ai limiti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni).

2.2 Congedo per malattia del bambino

Nel caso di fruizione, da parte della Lavoratrice/Lavoratore, dei permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adottato entro gli 8 anni di vita dello stesso, così come previsto dal D.Lgs. 151/2001 art. 47, per un massimo di 5 giornate all'anno, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni).

2.3 Centri estivi

Nel caso di fruizione, da parte di lavoratori dipendenti, di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 4 e gli 14 anni compiuti, di centri estivi o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività scolastica, sarà riconosciuto, esclusivamente fino ad un massimo di 5 anni per ogni figlio, un importo giornaliero pari a 12 euro netti per un massimo di 24 giorni all'anno. Il contributo è riconosciuto a concorrenza del costo effettivamente sostenuto e, ove inferiore, potrà essere riconosciuto per un maggior numero di giornate, purché l'ammontare complessivo non ecceda il valore di 288€.

Il contributo è riconosciuto ai dipendenti in forza con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti); è riconosciuto altresì ai dipendenti con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Welfare Turismo (Allegato 8 art. 2), purché per giornate coincidenti con la prestazione lavorativa.

Qualora entrambi i genitori siano impiegati nel settore Turismo ed aderenti a EBURT, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.

2.4 Asilo nido / scuola materna

a) Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per effettuare l'inserimento al nido o alla scuola materna di uno o più figli, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 20 ore annue (riproporzionato per i part-time).

b) Alle lavoratrici ed ai lavoratori che sostengono spese per la frequenza del figlio all'asilo nido o alle scuole dell'infanzia è riconosciuto un contributo pari al 20% della retta mensile, secondo i valori massimi indicati nella seguente tabella:

Servizio ordinario	Servizio tempo prolungato
€ 80	€ 100

Qualora entrambi i genitori siano impiegati nel settore Turismo ed aderenti a EBURT, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.

Il contributo è riconosciuto a fronte di una frequenza effettiva del figlio pari ad almeno 7 mesi nell'anno scolastico.

2.5 Ricovero ospedaliero

Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per assistere il figlio minore naturale/affidato/adottato, il coniuge o la persona unita civilmente o il genitore in caso

di ricovero ospedaliero, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 40 ore annue (riproporzionato per i part-time).

2.6 Spese socio-sanitarie per figli diversamente abili

E' riconosciuto un contributo annuale, liquidabile in soluzione unica, fino a 500 euro quale partecipazione alla spesa socio-sanitaria documentata sostenuta per figli diversamente abili con invalidità riconosciuta superiore al 45%.

Il soggetto diversamente abile deve essere convivente e a carico del nucleo familiare in quanto non supera il limite fiscale di legge nell'anno in cui si riferisce il contributo.

2.7 Visite specialistiche e terapie

Alle lavoratrici ed ai lavoratori che, per l'accompagnamento del genitore, in condizione di impedimento temporaneo (non fruitore di permessi di cui alla Legge n. 104/1992) alle visite mediche specialistiche o a cicli di terapia/riabilitazione, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 148 del CCNL Turismo 20.02.2010 e successive modifiche e/o integrazioni) per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 40 ore annue (riproporzionato per i part-time).

3 - Cultura

3.1 Libri di testo

E' riconosciuto un contributo per l'acquisto di libri di testo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale, Università o Master; il sussidio è pari a 130 euro per la Scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a 200 euro per l'Università. A tal fine EBURT potrà stipulare apposite convenzioni con librerie del territorio.

Per la frequenza del corso di Laurea il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per il lavoratore studente e/o per ogni figlio. Per il solo lavoratore studente che frequenta il corso di Laurea Magistrale il limite è di 8 anni.

3.2 Tasse universitarie

E' istituito per i lavoratori studenti iscritti all'Università o a Master, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo fino a concorrenza della spesa sostenuta per la tassa di iscrizione annuale fino ad un massimo di 300 euro.

Il contributo è erogabile nel limite di 5 anni per la frequenza del lavoratore studente al corso di Laurea o di 8 anni per il corso di Laurea Magistrale.

4. Trasporto pubblico

Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici per il raggiungimento del luogo di lavoro e viceversa, attraverso la sottoscrizione di abbonamenti personali esclusivamente annuali o, se non previsti quelli annuali, anche mensili per un minimo di dieci mesi consecutivi, ad autobus o treni anche in forma integrata, sarà riconosciuto un importo pari al 35% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a 350,00 €.

Art. 2 - Limiti e modalità

Per beneficiare degli interventi di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 3 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBURT.

Le Parti convengono che il contributo massimo annuo erogabile, in caso di richiesta di più prestazioni di Welfare, a favore di uno stesso lavoratore non potrà superare l'importo annuo di 1.800 euro. Non concorre alla formazione di tale limite la prestazione in tema di salute di cui al punto 1, art 1.

Art. 3 - Decorrenza

Con decorrenza dal 01.10.2019, le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo, siano riconosciute a tutti i dipendenti aderenti ad EBURT e in forza nella Regione Emilia Romagna.

Le parti convengono di incontrarsi periodicamente per monitorare e verificare l'applicazione della presente intesa e dei connessi regolamenti, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere ed apportare eventuali modifiche.

The page contains several handwritten signatures in blue ink. A prominent feature is a long, diagonal line drawn from the bottom left towards the top right. Other signatures are scattered around this line, including one that appears to be 'ufl' in the center, and another 'Hi' on the right side. There are also some illegible scribbles and initials in the top left and bottom left corners.

(Allegato 3)



**ACCORDO REGIONALE per la
"TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO"
nel SETTORE TURISMO**

Il giorno 29.07.2019, presso la sede di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, si sono incontrati:

- 
- FAITA Emilia Romagna, rappresentata da Gianfranco Vitali,
 - FEDERALBERGHI Emilia Romagna, rappresentata da Alessandro Giorgetti,
 - FIAVET Emilia Romagna, rappresentata da Massimo Caravita,
 - FIPE Emilia Romagna, rappresentata da Matteo Musacci,

aderenti a Confcommercio – Imprese per l'Italia dell'Emilia Romagna;

con l'assistenza di Confcommercio – Imprese per l'Italia Emilia Romagna, rappresentata da Pietro Fantini e Paola Fontanelli;

- FILCAMS-CGIL Emilia Romagna, rappresentata da Paolo Montalti, Emiliano Sgargi e Mario Antonio Forte
 - FISASCAT-CISL Emilia Romagna, rappresentata da Michele Vaghini
 - UILTuCS Emilia Romagna, rappresentata da Cataldo Giammella
 - Premesso che le direttive comunitarie recepite dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni (di seguito Testo Unico) hanno lo scopo di attivare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a favorire un'evoluzione virtuosa delle procedure di prevenzione e protezione dei rischi nei settori del Turismo;
 - Ravvisato che il Testo Unico, nel recepire le direttive comunitarie e la precedente legislazione, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti tramite strumenti adeguati e che, pertanto, ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
 - Preso atto che le Parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal Testo Unico in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché agevolare ogni strumento di prevenzione;
 - Atteso che il presente accordo applica ed integra l'Accordo Interconfederale Nazionale del 18/11/1996, il quale trae origine dal rinvio legislativo (artt. 18, 19 e 22 del D.Lgs 626/94 e s.m.i. nonché dal Testo Unico), nelle more della sottoscrizione di un Accordo Nazionale applicativo del D.Lgs. 81/2008;
- 
- 



Le Parti considerano la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro una priorità da perseguire attraverso:

A. la costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali come previsto dal DLgs.81/2008 e successive modifiche e integrazioni, secondo accordi da realizzarsi a livello territoriale a cura delle Parti Sociali firmatarie della presente intesa. Gli Organismi Paritetici

Territoriali si dotano al proprio interno di un Coordinatore e di un Vice Coordinatore, designati dalle Parti Sociali territoriali secondo criteri di alternanza.

B. la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a livello territoriale (RLST). L'Organismo Paritetico Territoriale ratificherà la designazione del RLST e gli assegnerà gli ambiti di competenza.

C. la formazione ed informazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro rappresentanti, in coerenza con il DLgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e l'Accordo Stato-Regioni, secondo progetti proposti dagli Organismi Paritetici Territoriali e approvati dai Centri di Servizio Territoriali.

La formazione è realizzata da Enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento (Allegato 9). La stessa è finanziata in misura non superiore al 50% del costo complessivo di ogni corso, nell'ambito delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E) annualmente assegnate ad ogni CST.

D. ATTIVITA'

Ove siano costituiti gli Organismi Paritetici Territoriali, ai sensi del precedente comma A., le Parti sono impegnate a:

- per quanto attiene Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Emilia Romagna, unitamente alle rispettive strutture territoriali, a promuovere la puntuale nomina dei RLST da parte delle rispettive strutture territoriali nonché a garantire la loro attività secondo criteri uniformi per l'intero ambito regionale.
- per quanto attiene FIPE, Federalberghi, Faita, Fiavet, unitamente alle rispettive strutture territoriali, a favorire l'agibilità:
 - per attività di informazione ai lavoratori ed alle lavoratrici sulle norme in materia di sicurezza, salute e prevenzione sul lavoro;
 - per l'elezione del RLST, secondo quanto previsto dal DLgs. 81/08 e dagli Accordi Interconfederali;
 - per l'esercizio della funzione del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), secondo quanto previsto dal DLgs. 81/08 e dagli Accordi Interconfederali.

E. Finanziamento delle attività

E1. Per concorrere al funzionamento delle attività degli Organismi Paritetici Territoriali costituiti ai sensi del precedente punto A. e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, di cui al precedente punto B, ogni CST destinerà una quota aggiuntiva non superiore al 7% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E) annualmente assegnate ad ogni CST.

Per la partecipazione alle riunioni degli Organismi Paritetici Territoriali costituiti ai sensi del precedente punto A., con esclusione di quelli già costituiti alla data di sottoscrizione del presente accordo, compete il gettone di presenza previsto dal Regolamento (75€); i relativi costi sono imputati al capitolo di costo per attività ordinaria.

Per tutte le riunioni vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati e le decisioni prese.

E2. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione Paritetica Regionale Salute e

Sicurezza, di cui al successivo punto F., compete il gettone di presenza previsto dal Regolamento (75€); i relativi costi sono imputati al capitolo di costo per attività regionale.

Per tutte le riunioni vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati e le decisioni prese.

F. COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE SALUTE E SICUREZZA

Al fine di monitorare quanto sopra convenuto, è costituita una Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza, formata da 6 persone, di cui n. 3 designate da FIPE, Federalberghi, Faita, Fiavet e n. 1 rappresentante ciascuno per Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs della Regione Emilia Romagna.

La Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza riceverà gli accordi di costituzione ai sensi del precedente punto A. degli Organismi Paritetici Territoriali e le delibere dei medesimi per la designazione dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza, corredate dall'attestazione dei requisiti formativi, per il relativo ambito di azione.

La Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza verificherà che in tutti i territori della Regione venga garantita l'effettiva attività degli Organismi Paritetici Territoriali e dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza ed in particolare:

- la raccolta ed elaborazione dati relativi alle aziende aderenti al sistema;
- la raccolta delle elezioni e/o designazioni degli RLSA;
- le visite nei luoghi di lavoro e la verifica dei DVR;
- le iniziative con Enti preposti;
- la collaborazione con centri formativi e documentali;
- la predisposizione di apposite iniziative di promozione e/o diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro segnatamente ai settori di competenza di EBURT.

Le decisioni della Commissione Paritetica Regionale Salute e Sicurezza sono assunte all'unanimità.

G. Norme Generali

La presente intesa ha validità per tutte le aziende dei settori del Turismo dell'Emilia Romagna che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria nonché gli accordi integrativi, sottoscritti dalle medesime Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Negli ambiti territoriali in cui siano già state realizzate intese in materia di Organismi Paritetici Territoriali e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, le stesse sono integralmente confermate.

Le Parti si incontreranno per il necessario adeguamento della presente intesa rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia discendenti da legge e/o accordi sottoscritti dalle medesime Associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali.

H. Fase di avvio

Per la concreta realizzazione dei contenuti della presente intesa è necessaria la predisposizione di una specifica banca dati, di dotazioni documentali ed informatiche, di modulistica conforme, nonché di una campagna informativa rivolta alle imprese ed ai lavoratori.

Le Parti convengono di proporre al Comitato Direttivo EBURT il finanziamento del relativo progetto, con apposito stanziamento e con ricorso al "Fondo Regionale Nuove Iniziative".

(Allegato 3A) - Videosorveglianza

Per le aziende fino a 15 dipendenti che decidono l'installazione o l'adeguamento di sistemi di videosorveglianza al fine di salvaguardare, al contempo, il patrimonio aziendale e la sicurezza dei lavoratori e che allo scopo stipulano un accordo aziendale con le RSA/RSU e/o le OO.SS. territoriali, EBURT riconosce un contributo relativo ai costi di attivazione della pratica e alla formazione degli addetti. Sono esclusi i costi relativi all'acquisto dei beni strumentali.

Il contributo relativo ai costi di attivazione della pratica sarà pari al 50% e, comunque, non superiore a 1.300 €.

Al fine di garantire l'adeguata informazione dei lavoratori in materia di rapporto di lavoro (art. 4 Legge 300/1970), videosorveglianza e privacy (Dlgs. 101/2018 e Linee Guida Garante Privacy in materia di lavoro), il datore di lavoro è tenuto a consegnare preventivamente all'attivazione dell'impianto ad ogni lavoratore il "Vademecum in materia di videosorveglianza" (Allegato 10).

Il contributo è finanziato con ricorso alle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E), annualmente assegnate ad ogni CST.

L'azienda per accedere al predetto contributo deve presentare al CST EBURT copia dell'accordo sindacale aziendale e copia delle fatture di spesa sostenute da inviare entro 90 giorni dal pagamento.

Acquisito il parere favorevole del CST, EBURT corrisponde il contributo entro la fine del mese successivo.

(Allegato 4) - INCENTIVI PER LO SVILUPPO AZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL LAVORO

a) Contributo all'innovazione per l'occupazione

E' riconosciuto un contributo economico per un importo massimo di 5.000 €, non superiore al 50% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione di progetti condivisi dalle Parti costituenti l'Ente volti allo sviluppo e all'innovazione dell'impresa e delle metodologie di lavoro, con conseguente ampliamento/consolidamento della base occupazionale e/o miglioramento delle condizioni di lavoro.

b) Contributo per miglioramento sicurezza sul lavoro

Alle imprese che realizzano progetti condivisi dalle Parti costituenti l'Ente volti al miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la tutela della salute, con innovazione di processi e/o introduzione di tecnologia certificata e/o dispositivi di protezione aggiuntiva, è riconosciuto un contributo economico per un importo massimo di € 3.000, non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute.

I contributi dei precedenti punti a) e b) sono finanziati con ricorso alle risorse del "Fondo Regionale Nuove Iniziative" (Parte Seconda punti D1 e D2 Accordo 29.07.2019); annualmente, il Consiglio Direttivo EBURT stabilisce con propria delibera l'ammontare massimo dei contributi erogabili.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui sopra è previsto a favore dei lavoratori di aziende che aderiscono a EBURT da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente i Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro, ivi comprese le parti obbligatorie, e la eventuale contrattazione integrativa ed in regola con il versamento dei contributi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nonché con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBURT.

2. Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBURT, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda di un contributo di ingresso pari allo 0,80% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBURT. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo e per i licenziamenti intervenuti dopo la stessa data.

3. Ai fini della maturazione del requisito di cui al punto 1, per le aziende che in precedenza abbiano aderito ad altri sistemi bilaterali e formalizzano l'adesione ad EBURT effettuando il relativo versamento della contribuzione, sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse hanno aderito fino al momento dell'iscrizione a EBURT.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBURT fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza.

4. L'azienda deve presentare domanda, su apposita modulistica entro 30 giorni dalla data di pagamento delle fatture di spesa; la domanda può essere presentata solo a fronte del completamento dell'intervento.

EBURT verifica la sussistenza dei requisiti e provvede a liquidare il contributo entro 60 giorni.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di condivisione del progetto a cura delle Parti sociali costituenti l'Ente;
- documenti di spesa quietanzati ed intestati all'azienda; deve rilevarsi l'oggetto della spesa sostenuta.

Handwritten signature

(Allegato 5)

SCHEMA GESTIONE RISORSE

A	Entrate associative (quote corrisposte a mezzo F24; quote corrisposte a mezzo bonifico bancario; quote relative a imprese multilocalizzate; sopravvenienze attive a tale titolo)	
B	Contributo EBNT (relativo a quote associative corrisposte a mezzo bonifico bancario)	15%
C	Entrate associative nette	A - B
D	FSR Territoriale/Settoriale	30% di C
E	Risorse per attività e gestione	C - D
F	Costo struttura (personale, dotazione, organi) REG.LE	14% di E
G	Costo struttura (personale, dotazione, organi) CST	14% di E
H	Attività	72% di E
H1	di cui Progetti Reg.li	11% di E
H2	di cui CST	61% di E (max 7% per OPT - RLST)

(Allegato 6)

**REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE UNITARIO REGIONALE TURISMO
(EBURT)**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'EBURT costituito ai sensi dell'art. 20 del CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo del 20 febbraio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, dell'Accordo Nazionale del 19.07.1996, dell'Accordo Regionale 22.05.1996 e successive modifiche.

2. La misura delle quote di finanziamento dell'EBURT sono stabilite dall'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo del 20 febbraio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni.

3. L'accesso ai servizi di EBURT è previsto per tutte le aziende che applicano integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale, in regola con i versamenti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dallo Statuto e dal presente Regolamento, da almeno 6 mesi (o dal momento di inizio dell'attività per le aziende di nuova costituzione) ed i dipendenti delle stesse risultanti dai libri obbligatori in materia di lavoro.

Beneficiano altresì dei servizi le imprese stagionali in regola con i versamenti fin dalla stagione precedente; per i dipendenti delle imprese stagionali, i benefici sono estesi fino a 6 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini della maturazione del requisito di cui al punto 1, per le aziende che in precedenza abbiano aderito ad altri sistemi bilaterali e formalizzano l'adesione ad EBURT effettuando il relativo versamento della contribuzione, sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse hanno aderito fino al momento dell'iscrizione a EBURT.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBURT fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza.

Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBURT, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 6 mesi precedenti a quelli dell'adesione a EBURT.

Nel caso di aziende stagionali che abbiano omesso di versare il contributo a EBURT, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) maggiorati del 100% riferiti a tutti i dipendenti in forza all'atto dell'adesione a EBURT.

Su richiesta di EBURT le aziende sono tenute a comprovare l'avvenuto versamento delle quote all'Ente, anche mediante consegna dei modelli Uniemens dei periodi considerati. I lavoratori sono tenuti a comprovare l'avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l'esibizione del foglio paga.

I requisiti per l'accesso alle prestazioni di Welfare e di Sostegno al Reddito, di cui ai rispettivi Accordi del 29.07.2019, sono stabiliti negli specifici regolamenti.

4. Le quote di finanziamento previste al punto 2 sono rimosse mediante il sistema stabilito da EBURT.

5. La quota di competenza dell'Osservatorio Nazionale sarà versata periodicamente e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.

6. L'EBURT svolge, anche attraverso i Centri di Servizio Territoriali, i compiti attribuiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, contemplati dallo Statuto, e quanto ad esso attribuito dalle Parti Sociali costituenti in forza di accordi.

7. Le attività dell'EBURT sono rivolte esclusivamente alle imprese che aderiscono all'EBURT e ai lavoratori dalle stesse dipendenti, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento tenuto conto della provenienza del gettito da intendersi tanto in senso territoriale che categoriale sempre nell'ottica di ottimizzare la gestione delle risorse complessive e nel rispetto dei principi di corretta e prudente gestione finanziaria dell'Ente.

EBURT si articola, secondo le previsioni dell'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Turismo del 20 febbraio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, nell'ambito del territorio tramite i Centri di Servizio Territoriali la cui istituzione è demandata ad accordi tra le parti territoriali appartenenti alle Organizzazioni costituenti l'Ente. Il CST opera tramite un Comitato di Gestione designato pariteticamente dalle parti, elegge un coordinatore ed un vice coordinatore, designati alternativamente dalle Parti Sociali costituenti a cadenza quadriennale e a rotazione tra le OO.SS.

Il Centro di Servizi Territoriale svolge, oltre alla programmazione dell'attività ordinaria, la funzione di riferimento locale per gli aderenti ai fini dell'informazione relativa al funzionamento, ai servizi ed alle prestazioni fornite da EBURT; cura la raccolta della documentazione necessaria all'erogazione delle prestazioni a favore degli aderenti, provvedendo alla verifica della sua completezza ed alla trasmissione alla Segreteria di EBURT.

Presso il Centro di Servizi Territoriale opera la Commissione Mercato del Lavoro per gli adempimenti connessi all'apprendistato ed ogni altro compito attribuito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

8. Al fine di improntare alla massima efficacia e trasparenza l'azione di EBURT, vengono individuati i seguenti criteri:

A) Rendiconto consuntivo

Il rendiconto consuntivo è redatto secondo i seguenti principi:

1. adozione di usuali criteri di contabilità analitica;
2. evidenza delle voci in entrata e in uscita;
3. evidenza analitica delle spese istituzionali e di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, gli importi destinati alle prestazioni, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.

Il rendiconto consuntivo e la situazione patrimoniale di EBURT saranno inviati, entro un mese dalla data di scadenza prevista per la loro approvazione, all'Ente Bilaterale Nazionale.

B) Relazione consuntiva annuale sull'andamento della gestione

La relazione annuale dovrà riguardare l'andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, l'andamento dell'attività in corso e con riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, l'individuazione del rapporto ottimale-fra risorse - attività - servizi.

In particolare, sarà predisposto uno schema analitico indicante gli importi attribuiti ed effettivamente rendicontati ed erogati per prestazioni di Sostegno al Reddito e Welfare, sia in valore complessivo che articolato per CST.

C) Programmazione dell'attività

Al fine di consentire una puntuale programmazione dell'attività e l'erogazione delle prestazioni, EBURT comunica ai CST, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'ammontare delle risorse assegnate per i singoli capitoli di spesa, sulla base delle quote associative incassate ed identificabili nella loro provenienza territoriale e risultanti dalla documentazione bancaria al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni singolo CST, nell'ambito delle risorse per attività e gestione assegnate, presenta i progetti ad EBURT; una volta ricevuta l'approvazione e relativo numero di protocollo, la rendicontazione dovrà avvenire entro 90 giorni dall'effettivo termine dell'attività.

Fermo restando quanto previsto dallo Statuto EBURT in tema di responsabilità degli amministratori e di finalità e scopi sociali, l'attribuzione delle somme di cui sopra per competenza territoriale e per capitolo di spesa può essere modificata solo a seguito di accordi stipulati dalle Parti Sociali costituenti.

D) Compensi Organi, Amministratori, Commissioni

Per la partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge dell'importo di € 75,00;

Per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge dell'importo di € 75,00;

Per la partecipazione alle riunioni del Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente è riconosciuto un gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge dell'importo di € 60,00.

Per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni istituite presso il Centro di Servizio Territoriale, ad ogni componente può essere riconosciuto un gettone di presenza al lordo delle ritenute di legge dell'importo di € 75,00.

Per tutte le riunioni vanno rilevate le presenze, verbalizzati gli argomenti trattati, le decisioni prese.

E) Struttura centrale

Presso la sede di EBURT opera la Segreteria con le seguenti funzioni organizzative ed amministrativa:

1. Gestire la banca dati delle Aziende e dei Lavoratori aderenti, in raccordo con l'Ente Bilaterale Nazionale, fruibile anche dai CST per competenza, suddivisa a livello territoriale e settoriale, con evidenza della modalità di versamento (b/b territoriale o nazionale F24);
2. Verificare il corretto versamento dei contributi previsti, anche in raccordo con l'Ente Bilaterale nazionale effettuati dalle imprese che operano a mezzo mod. F24 e dalle imprese multilocalizzate che versano all'EBNT presso cui viene accantonata la relativa quota FSR;
3. Gestire l'attività amministrativa e contabile.
4. Svolgere l'attività di raccolta, disbrigo e liquidazione delle pratiche relative alle prestazioni erogate con modalità comuni prestabilite a valere per ogni territorio della Regione, al fine di garantire la tempestività delle procedure;
5. Curare la promozione delle attività di EBURT, anche in coordinamento con i Centri di Servizio Territoriale;
6. Gestire - in termini funzionali ed organizzativi - le specifiche iniziative approvate dal Comitato Direttivo;
7. Svolgere la funzione di Segreteria di EBURT

A tal fine la Segreteria è dotata di proprio organico, identificato dal Comitato Direttivo, sulla base della mole di attività svolta, nei limiti dalle risorse previste a tale titolo

dall'Accordo 29.07.2019 e compatibilmente con le risorse complessive dell'Ente.




F) Criteri per l'acquisizione di beni, servizi e consulenze

Per l'acquisizione di beni, l'affidamento di incarichi ad operatori esterni verranno adottati i seguenti criteri di selezione, in concorso tra loro: professionalità; economicità, affidabilità, prossimità, eticità.

Per l'affidamento dell'attività formativa verranno individuati esclusivamente Enti Formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT e muniti di un accreditamento regionale.

Nella valutazione delle offerte dovrà essere seguito il criterio dell'offerta maggiormente vantaggiosa.

Il presente regolamento generale sostituisce ogni e qualsiasi precedente regolamentazione di EBURT.



(Allegato 7)

REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
(in attuazione dell'Accordo del 29.07.2019)

Art. 1 - Aspetti generali

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori istituiti ai sensi dall'Accordo 29.07.2019 nei limiti delle risorse economiche stanziare da EBURT a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di EBURT riguardano i seguenti casi:

- interventi per il mantenimento occupazionale nelle aziende fino a 5 dipendenti;
- interventi a fronte di sospensione dell'attività lavorativa per causa di forza maggiore;
- interventi a fronte della sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici;
- interventi integrativi alla NASpI;
- contributi per la stabilizzazione dell'occupazione;
- interventi di assistenza fiscale;
- formazione.

Art. 2 - Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

2.1 - Requisiti soggettivi per le aziende

In deroga a quanto previsto dal Regolamento generale, per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito, previsti dal presente Regolamento, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva; applichino integralmente i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, e la eventuale contrattazione integrativa; siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad EBURT possono accedere alle forme di intervento integrativo previsti dall'Accordo a fronte del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,80% di paga base e contingenza riferito a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti all'iscrizione.

Ai fini della maturazione del requisito di cui al comma 1, per le aziende che in precedenza abbiano aderito ad altri sistemi bilaterali e formalizzano l'adesione ad EBURT effettuando il relativo versamento della contribuzione, sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse hanno aderito fino al momento dell'iscrizione a EBURT.

Per il riconoscimento di quanto sopra l'azienda:

- al momento dell'adesione a EBURT fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza.
- dichiarerà altresì l'eventuale ricorso precedente alle prestazioni di cui al titolo "Interventi per il mantenimento dei livelli occupazionali" (punti 1, 1.1, 1.2, 1.3 del presente Accordo) o assimilabili per natura e contenuto dell'intervento;
- in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni di cui sopra avverrà nei limiti delle risorse ordinarie annuali assegnate al CST di appartenenza.

Per le imprese stagionali è necessario che risultino in regola con i versamenti fin dalla stagione precedente.

Nel caso di aziende stagionali che abbiano omesso di versare il contributo a EBURT, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (quota azienda e quota lavoratore) maggiorati del 100% riferiti a tutti i dipendenti in forza all'atto dell'adesione a EBURT

In entrambi i casi, le aziende dovranno presentare ad EBURT:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia modelli Uniemens dei periodi considerati;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva.

2.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Sostegno al Reddito, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa non inferiore a 6 mesi (3 mesi per i lavoratori stagionali). Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

2.3 - Requisiti oggettivi

Ad eccezione degli interventi di cui al successivo art. 6, per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento deve essere sottoscritto un accordo sindacale tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie dell'Accordo 29.07.2019. Tale accordo sindacale deve essere trasmesso ad EBURT entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Nell'accordo sindacale aziendale, tra l'altro, devono essere specificati:

- la tipologia degli interventi necessari;
- i motivi;
- i lavoratori interessati;
- la durata e l'entità degli interventi previsti.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda, su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento e corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, da apposita Commissione Paritetica Bilaterale EBURT che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo 29.07.2019 e dal presente Regolamento. In particolare, la Commissione, coadiuvata dalla Segreteria EBURT:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili assegnati, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBURT la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda.

- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di accertata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Avverso la decisione della Commissione Paritetica Bilaterale EBURT è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato, da presentare entro e non oltre il termine di gg. 10 lavorativi dal ricevimento del diniego; la Commissione Paritetica Bilaterale EBURT in seduta plenaria si pronuncia definitivamente entro 30 giorni.

Il costo dell'attività svolta dalla suddetta Commissione fa parte delle risorse assegnate per Fondo Sostegno al Reddito ed è imputato ai singoli CST EBURT sulla base del numero delle pratiche pervenute dal rispettivo territorio.

Art. 4 - Riduzione dell'orario di lavoro

(punto 1.1 Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO)

L'azienda deve trasmettere al CST EBURT copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST EBURT, l'azienda trasmette ad EBURT la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico del mese precedente relativo ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro.

EBURT, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBURT da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. EBURT si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 5 - Sospensione dell'attività

- (punto 1.2 lettera a) Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO)

L'azienda deve trasmettere al CST EBURT copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

- (punto 1.2 lettera b) Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO)

L'azienda deve trasmettere al CST - EBURT comunicazione di avvenuta sospensione dell'attività lavorativa, specificando:

- la data dell'evento atmosferico;
- i lavoratori interessati;
- l'orario contrattualmente previsto;
- l'orario di sospensione dell'attività lavorativa effettuato.

La comunicazione dev'essere presentata entro il quinto giorno di calendario successivo al giorno dell'evento atmosferico.

Norme comuni

Acquisito il parere favorevole del CST EBURT, l'azienda trasmette ad EBURT la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l'avvenuta anticipazione del contributo di cui al presente articolo;

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di EBURT si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione.

EBURT, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBURT da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. EBURT si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 6 – Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a lavori pubblici

(punto 1.3 Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO)

L'azienda deve trasmettere al CST EBURT copia dell'accordo sindacale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla domanda redatta su apposita modulistica.

Acquisito il parere favorevole del CST EBURT, l'azienda trasmette ad EBURT la seguente documentazione:

- copia del Libro Unico nel quale sia specificatamente indicata l'avvenuta anticipazione del contributo di cui al presente articolo;

I contributi di cui alle lettere a) e b), che dovranno essere anticipati dall'azienda, dovranno essere evidenziati nel Libro Unico separatamente dalla retribuzione mensile ordinaria.

Per il calcolo della indennità integrativa a carico di EBURT si prenderà come riferimento la retribuzione del mese precedente all'avvio della sospensione e/o riduzione orario.

EBURT, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

Tale adempimento solleva EBURT da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. EBURT si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Art. 7 - Interventi in caso di cessazione del rapporto di lavoro

(punto 2 Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO)

Il contributo integrativo è pari al 20% del trattamento NASpI per i mesi dal 4° al 12°, ovvero dal 91° giorno al 360° giorno.

Per accedere alle forme di intervento previste dal presente articolo è necessario che il lavoratore, per il tramite della Organizzazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato, verifichi la possibilità di conservare o ripristinare il rapporto di lavoro. In caso di esito negativo, l'istanza è presentata a EBURT a firma del lavoratore e dell'Organizzazione Sindacale su apposita modulistica, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Alla domanda deve essere allegata copia dell'ultima busta paga e la documentazione afferente la cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di risoluzione nell'ambito di procedura ex lege n. 223/1991, va inoltre allegato il verbale redatto a conclusione della stessa.

Per consentire ad EBURT la liquidazione del contributo del presente articolo il lavoratore deve presentare entro 30 giorni dall'avvenuta liquidazione della NASpI, copia del cassetto previdenziale del cittadino dell'Inps o contabile bancaria, purché attestante l'ammontare lordo della indennità di disoccupazione percepita e il periodo liquidato dall'INPS.

Il contributo sarà corrisposto da EBURT ai lavoratori, a cadenza trimestrale, mediante accredito sul conto corrente bancario, al netto delle ritenute fiscali, il cui versamento verrà assolto da EBURT tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 8 - Contributo per la stabilizzazione dell'occupazione

(punto 4.3 Accordo Regionale per il SOSTEGNO AL REDDITO)

L'azienda deve presentare ad EBURT domanda redatta su apposita modulistica entro 30 giorni dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Alla domanda devono essere allegati:

- 1) lettera di assunzione a tempo determinato del lavoratore;
- 2) lettera di trasformazione a tempo indeterminato del lavoratore;

In caso di incompletezza dei dati, l'azienda sarà invitata a regolarizzare la richiesta entro 10 giorni lavorativi, pena la decadenza della domanda. Sarà facoltà di EBURT richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruzione della domanda.

Il contributo sarà corrisposto al compimento del dodicesimo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dietro presentazione della relativa busta paga.

La Segreteria EBURT provvede a segnalare all'azienda l'avvenuta decorrenza del termine utile.

Art. 9 - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, fax.

La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBURT della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; la Commissione Paritetica, al termine dell'esame, attesta quanto sopra con apposizione del visto di conformità. La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto

Consuntivo dell'anno di riferimento. I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBURT ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.

(Allegato 8)

REGOLAMENTO WELFARE TURISMO
(in attuazione dell'Accordo 29.07.2019)

Art. 1 - Aspetti generali

Il presente regolamento disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Welfare Turismo istituito ai sensi dell'Accordo 29.07.2019. Gli interventi di EBURT riguardano la salute, la famiglia e la cultura.

Art. 2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento in tema di Welfare, i lavoratori devono avere un'anzianità non inferiore a 3 mesi. Sono esclusi dagli interventi i dipendenti percettori di trattamenti di pensione diretta, di anzianità o di vecchiaia da parte di gestioni pensionistiche obbligatorie. Gli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli apprendisti e ai contratti a tempo determinato con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto.

Art. 3 - Modalità operative generali

Per beneficiare degli interventi previsti dal presente Regolamento i soggetti interessati devono presentare domanda, su apposita modulistica distinta per tipologia di intervento e corredata dalla relativa documentazione, secondo le modalità di seguito indicate.

Le domande verranno esaminate, entro 60 giorni dal ricevimento, da apposita Commissione Paritetica Bilaterale EBURT che apporrà il visto di conformità previa verifica della completezza della domanda e della corrispondenza dei requisiti necessari previsti dall'Accordo 29.07.2019 e dal presente Regolamento. In particolare, la Commissione coadiuvata dalla segreteria EBURT:

- verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBURT la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili.
- valuterà la necessità di richiedere al lavoratore beneficiario la documentazione integrativa, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena la decadenza della domanda;
- verificherà, a campione, la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. In caso di acclarata discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il soggetto richiedente sarà escluso definitivamente da tutte le prestazioni dell'Ente.

Avverso la decisione della Commissione Paritetica Bilaterale EBURT è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato, da presentare entro e non oltre il termine di gg. 10 lavorativi dal ricevimento del diniego; la Commissione Paritetica Bilaterale EBURT in seduta plenaria si pronuncia definitivamente entro 30 giorni.

Il costo dell'attività svolta dalla suddetta Commissione fa parte delle risorse assegnate per Fondo Sostegno al Reddito ed è imputato ai singoli CST sulla base del numero delle pratiche pervenute dal rispettivo territorio.

Art. 4 - Malattia di lunga durata

(punto 1.1 Accordo Regionale WELFARE TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST-EBURT, mediante apposito modulo tra la data di inizio dell'aspettativa non retribuita e non oltre 60 giorni successivi all'insorgenza della stessa.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della domanda di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro;
- copia della lettera di accettazione dell'aspettativa da parte dell'azienda;
- copia delle buste paga relative al periodo di aspettativa non retribuita.

Successivamente all'accoglimento della domanda, l'importo spettante verrà erogato da EBURT all'azienda a cadenza mensile, che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile; pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro. Nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro, l'importo spettante verrà erogato direttamente al lavoratore, sempre a cadenza mensile.

Art. 5 - Congedo parentale

(punto 2.1 Accordo Regionale WELFARE TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST-EBURT, mediante apposito modulo, entro i 60 giorni successivi al termine del periodo richiesto.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'esito della domanda trasmesso dall'Inps al lavoratore/lavoratrice;
- copia delle buste paga con evidenza delle giornate di permesso non retribuito per congedo parentale.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 6 - Congedi per malattia del bambino

(punto 2.2 Accordo Regionale WELFARE TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare, anche tramite CST EBURT un'unica domanda per tutte le giornate di permesso fruito nell'anno, mediante apposito modulo, entro 60 giorni dalla fruizione dell'ultimo giorno di permesso e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle buste paga con evidenza delle giornate di permesso non retribuito per malattia del bambino.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 7 - Centri estivi

(punto 2.3 Accordo Regionale WELFARE TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST-

EBURT, mediante apposita modulistica entro il 15 novembre dell'anno di riferimento. Solo per i campi effettuati nel periodo di sospensione scolastica per festività natalizie, il lavoratore potrà presentare domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo. E' possibile presentare la domanda di contributo per i figli di età compresa tra i 4 e i 14 anni; ovvero, sono ammessi i figli che compiono 4 anni nel corso dell'anno di richiesta, mentre sono esclusi i figli che compiono 15 anni nel corso dell'anno di richiesta, anche se al momento della fruizione del campo estivo non li hanno ancora compiuti.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento del servizio fruito (timbrate della struttura/società/parrocchia); in caso di pagamento mediante bonifico bancario, è possibile presentare, copia della contabile del pagamento la cui causale deve necessariamente riportare: "acconto e/o saldo campo estivo di _____ (Cognome e Nome del bambino) per il periodo dal ___ al ___".
- certificato di effettiva frequenza rilasciato dalla struttura al termine del periodo (anche mediante autocertificazione).

EBURT provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 29.07.2019 e dal presente Regolamento.

Qualora entrambi i genitori siano impiegati nel settore Turismo ed aderenti a EBURT, il contributo è riconosciuto per il medesimo periodo ad uno solo di essi.

Art. 8 - Asilo nido / scuola materna

- (punto 2.4 lettera a) Accordo Regionale WELFARE TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST - EBURT, mediante apposita modulistica entro 60 giorni dalla conclusione dell'inserimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle buste paga con evidenza delle giornate di permesso non retribuito per inserimento al nido e/o alla scuola materna.
- Dichiarazione dell'istituto scolastico o struttura equivalente riconosciuta attestante l'inserimento.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

- (punto 2.4 lettera b) Accordo Regionale WELFARE TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo, anche tramite CST EBURT, entro 60 giorni dal termine dell'anno scolastico (settembre / giugno = 31 agosto).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- documentazione di spesa (ricevute del pagamento delle rette mensili).
- attestazione da parte dell'Istituto dell'iscrizione, dell'articolazione oraria del servizio usufruito e della frequenza dell'alunno per almeno 7 mesi.
- copia dell'ultima busta paga.

EBURT provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti

previsti dall'Accordo 29.07.2019 e dal presente Regolamento.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 9 - Ricovero ospedaliero

(punto 2.5 Accordo Regionale WELFARE TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo, anche tramite i CST EBURT, entro 60 giorni dal termine del ricovero ospedaliero.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia delle buste paga con evidenza delle giornate di permesso non retribuito usufruite per ricovero ospedaliero del familiare.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 10 - Spese socio-sanitarie per figli diversamente abili

(punto 2.6 Accordo Regionale WELFARE TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST EBURT, mediante apposita modulistica entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia stato di famiglia o dichiarazione in autocertificazione;
- dichiarazione in autocertificazione che attesti che l'invalide è fiscalmente a carico del richiedente;
- copia documentazione attestante il riconoscimento di invalidità superiore al 45%;
- copia della documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento

EBURT provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 29.07.2019.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 11 - Visite mediche specialistiche e terapie

(punto 2.7 Accordo Regionale WELFARE TURISMO)

La lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda mediante apposito modulo, anche tramite CST EBURT, entro 60 giorni dall'effettuazione della visita specialistica o dal termine del ciclo di terapia/riabilitazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- ticket di pagamento della visita specialistica o dei cicli di terapia/riabilitazione e documento che attesti data e ora della visita;
- copia delle buste paga con indicazione delle ore di permesso non retribuito usufruite per assistenza del genitore.

L'importo spettante verrà erogato direttamente all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro.

Art. 12 – Libri di testo

(punto 3.1 Accordo Regionale WELFARE TURISMO)

Per ottenere il contributo, la lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST-EBURT, mediante apposita modulistica entro il 31 dicembre.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- elenco dei libri da acquistare emesso dalla scuola/facoltà;
- copia delle ricevute di pagamento dei libri di testo (riportanti la descrizione "libri di testo" o "libri scolastici" e non semplicemente "libri")
- autocertificazione attestante l'iscrizione alla scuola di primo grado (per i libri delle scuole dell'obbligo)
- copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione (per i libri delle scuole superiori)
- copia dell'attestato di iscrizione all'Università (per i libri universitari; in alternativa, copia del pagamento della tassa di iscrizione)

Art. 13 – Tasse universitarie

(punto 3.2 Accordo Regionale WELFARE TURISMO)

Per ottenere il contributo, la lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite CST EBURT, mediante apposita modulistica da presentarsi entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno accademico, della Laurea o del Master e comunque non oltre il 30 settembre.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia delle ricevute di pagamento delle tasse universitarie riferite all'intero anno accademico (in caso di pagamento a rate è necessario presentare copia delle ricevute di pagamento di tutte le rate anche se l'importo di ciascuna è superiore al contributo)

EBURT provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 29.07.2019 e dal presente Regolamento.

Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 14 – Trasporto pubblico

(punto 4 Accordo Regionale WELFARE TURISMO)

Per ottenere il contributo, la lavoratrice/il lavoratore interessato deve presentare domanda, anche tramite i CST EBURT, mediante apposita modulistica entro 60 giorni dalla data di pagamento dell'abbonamento. In caso di pagamento rateale, la domanda può essere presentata solo dopo aver pagato tutte le rate; in tal ipotesi, i sessanta giorni decorrono dalla data del pagamento dell'ultima rata.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'ultima busta paga;
- copia fronte-retro della tessera abbonamento;
- copia delle ricevute di pagamento dell'abbonamento con indicazione del numero di abbonamento e nominativo dell'intestatario.

EBURT provvederà a rimborsare direttamente al lavoratore le spese sostenute nei limiti previsti dall'Accordo 29.07.2019 e dal presente Regolamento.
Le somme rimborsate sono assoggettate a ritenuta fiscale, il cui versamento è assolto dall'Ente tramite produzione di busta paga e CU.

Art. 15 - Norma generale

La documentazione relativa a tutte le prestazioni del presente Regolamento potrà essere trasmessa mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata, fax.
La documentazione è conservata ai fini della verifica da parte della Segreteria EBURT della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi; la Commissione Paritetica, al termine dell'esame, attesta con apposizione del visto di conformità. La documentazione è in ogni caso conservata sino all'approvazione del Rendiconto Consuntivo dell'anno di riferimento. I dati relativi ai beneficiari, gli importi erogati e le motivazioni dell'erogazione sono conservati nel data base di EBURT ai fini dell'applicazione delle norme in tema di requisiti soggettivi e limitazioni.

[Handwritten signature]

(Allegato 9)

REGOLAMENTO
per la presentazione, la gestione e la rendicontazione di progetti di
formazione, ricerca, aggiornamento professionale, seminari e convegni
finanziati da EBURT

Il presente Regolamento stabilisce criteri e procedure per la realizzazione dei progetti finanziati da EBURT.

PARTE PRIMA - Modalità di presentazione dei progetti

1. INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi finanziabili sono indicati nella Parte Terza lettere a), b), c), d) dell'Accordo 29.07.2019.

I progetti sono rivolti in favore degli associati in regola con i versamenti dei contributi, secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ente Bilaterale Unitario Regionale Turismo (EBURT) e sono finanziati nell'ambito del 61% delle "risorse per attività e gestione" (Allegato 5 - lettera H2) cioè della contribuzione complessiva, dedotte la quota dovuta all'EBNT e il previsto accantonamento della quota FSR (Allegato 5 - lettera E).

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Sono ammessi alla presentazione dei progetti i Centri di Servizio Territoriali (CST), anche tramite collaborazione con altri CST o Enti Bilaterali.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GESTIONE DEI PROGETTI

Sono ammessi alla gestione dei progetti di cui alla Parte Terza lettere b) e c) gli Enti di Formazione indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT e muniti di un accreditamento regionale, come previsto dal Regolamento EBURT, lettera F), Allegato 6) Accordo 29.07.2019.

Sono ammessi alla gestione dei progetti di cui alla Parte Terza lettere a) e d) centri studi, enti di ricerca, enti di formazione indicati dalle Parti Sociali costituenti EBURT.

4. CARATTERISTICHE E DURATA DEI PROGETTI

I progetti presentati devono, essere coerenti con il fabbisogno rilevato sul territorio dal CST.

Le attività di cui alla Parte Terza, lettere b), c) e d) devono avere, di norma, una durata minima e di 4 ore e un numero minimo di 12 iscritti (aula standard).

I CST possono proporre i progetti di cui sopra in deroga al predetto numero minimo in presenza di adeguate motivazioni connesse a esigenze tematiche, territoriali o settoriali; in tale caso, deve comunque essere rispettato il numero minimo di 6 iscritti e lo stesso corso non potrà essere ripetuto prima di 12 mesi.

5. DESTINATARI DEI PROGETTI

Destinatari dei progetti indicati ai punti precedenti sono i soggetti previsti dal Regolamento EBURT (art. 3 Allegato 6 Accordo 29.07.2019): le aziende devono risultare in regola con il versamento del contributo a EBURT da almeno 6 mesi e i lavoratori da almeno 3 mesi; tali requisiti devono sussistere alla data dell'avvio delle iniziative.

6. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

La richiesta di autorizzazione per il finanziamento dei progetti deve essere presentata dal CST ad EBURT completa della seguente documentazione:

- Lettera del CST interessato contenente la data di riunione del Comitato di Gestione, la decisione assunta, l'importo deliberato e la scheda finanziaria. La comunicazione deve essere a firma di Coordinatore e Vicecoordinatore.
- Per ogni singola iniziativa, il formulario compilato (Allegato 9/1)

I progetti potranno essere inviati a EBURT a mezzo mail o PEC

7. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TEMPI DI APPROVAZIONE

I progetti devono essere coerenti con il fabbisogno formativo dei lavoratori e delle aziende sul territorio, compatibilmente con le finalità statutarie e con le risorse disponibili assegnate ad ogni CST. A partire dal mese di gennaio di ogni anno, i CST individuano le attività e le risorse necessarie coinvolgono gli enti formativi e presentano in corso d'anno - di norma entro il mese di ottobre di ogni anno - i progetti a EBURT. EBURT si pronuncia in merito all'approvazione del progetto di norma entro 30 giorni dal ricevimento.

Ricevuta la comunicazione da EBURT circa l'esito della valutazione del progetto, il CST ha obbligo di comunicarlo all'ente formativo interessato entro 7 giorni.

8. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

I progetti sono ritenuti ammissibili se:

- presentati dal CST e gestiti da soggetti ammissibili definiti nel punto 3 del presente Regolamento;
- compilati sull'apposito formulario completo delle informazioni richieste;
- rispettano i parametri di spesa di cui al punto 9 del presente Regolamento;
- rispettano i requisiti previsti dalla Parte Terza dell'Accordo 29.07.2019

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita dalla segreteria EBURT e la valutazione e l'approvazione sono in capo al Comitato Direttivo.

Al termine della valutazione, ad ogni progetto approvato verrà assegnato un numero di protocollo che verrà comunicato ai CST e dovrà poi essere utilizzato come riferimento per ogni fase successiva, ivi inclusa la rendicontazione.

All'atto del rilascio del numero di protocollo, l'importo del progetto sarà considerato quale valore impegnato fino a rendicontazione e pagamento dell'intero progetto.

9. PARAMETRI DI COSTO E VOCI DI SPESA AMMISSIBILI

Sono ammesse le seguenti voci di spesa:

SPESE DIRETTE DELL'ATTIVITA'		Percentuale massima di spesa sul totale del costo del progetto
1	Progettazione	10%
2	Segreteria (organizzazione, pubblicizzazione, raccolta adesioni, verifiche amministrative, rendicontazione, rapporti con la Segreteria EBURT)	15%
3	Coordinamento/ tutoraggio	15%
4	Docenti/relatori	50%
5	Materiale didattico o materie prime	25%
6	Aule	15%
7	Laboratori (enogastronomico, informatico, linguistico) o sale meeting con servizio di ristorazione	30%

Il parametro di costo ammissibile massimo è pari a 24 euro per ora corso/allievo riferito all'aula con 12 partecipanti (aula standard). Il parametro massimo rendicontabile è riferito al numero di 16 partecipanti per le iniziative di cui alle lettere b) e c) parte terza dell'accordo 29.07.2019 e di 30 partecipanti per le iniziative di cui alla lettera d) parte terza dell'accordo 29.07.2019.

Nel caso in cui in sede di rendicontazione si riscontri un numero di effettivi partecipanti inferiore a 12, si applica la tabella A).

Nel caso in cui in sede di autorizzazione della deroga richiesta da CST, il numero di iscritti sia inferiore a 12, si applica la tabella B).

Tabella A)

Partecipanti effettivi	% riduzione del parametro di costo per ora corso/allievo
n. 10	- 10%
n. 8	- 20%
n. 6	- 30%

Tabella B)

Iscritti	% riduzione del parametro di costo per ora corso/allievo
n. 10	- 10%
n. 8	- 20%
n. 6	- 30%

Si considera "partecipante" ai sensi del presente comma il soggetto che raggiunge una presenza effettiva pari ad almeno il 50% delle ore di durata del corso.

Non è ammesso finanziamento per corsi in cui il numero di partecipanti risulti inferiore a 6 persone.

Le iniziative seminariali devono rispettare le percentuali indicate nella tabella di cui sopra.

PARTE SECONDA - Modalità di gestione dei progetti

1. PROMOZIONE

La promozione può essere realizzata, in base al progetto e al budget approvato, attraverso gli strumenti pubblicitari (quotidiani, radio, mail, bacheca sindacale, organi divulgativi dei soci fondatori, ecc...) che si ritengono più idonei ed efficaci.

Ogni CST ha incarico di pubblicare tempestivamente i contenuti di ogni progetto sulla propria pagina all'interno del sito di EBURT, trasmettendo alla segreteria le indicazioni per l'adesione ai corsi e la modulistica da compilare.

La promozione deve indicare, oltre alle informazioni necessarie in chiave attrattiva per il reperimento dei partecipanti, i riferimenti di EBURT.

2. TEMPI PER LA PARTENZA

Il progetto, di norma, deve essere avviato entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell'approvazione, salvo proroga autorizzata dal Comitato Direttivo EBURT.

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E AVVIO CORSO

L'iscrizione alle attività formative avviene tramite i CST e mediante il modulo in vigore. Prima della partenza del corso è necessario che l'Ente gestore invii a mezzo PEC al CST il modulo, completo in ogni sua parte. Tale modulo dovrà pervenire tempestivamente alla segreteria di EBURT anche al fine di comunicare agli iscritti le credenziali di accesso alla piattaforma online per la compilazione del questionario di gradimento.

4. GESTIONE CORSO

L'attività formativa deve essere realizzata in aule o laboratori, idonei a norma di legge. Le presenze degli allievi, del docente e del coordinatore, vanno attestate su un registro apposito, con evidenza anche dell'orario di entrata ritardata e/o di uscita anticipata.

5. FREQUENZA ALLE ATTIVITÀ

Per ottenere l'attestato di frequenza è richiesta la presenza per almeno il 70% delle ore del corso. Le assenze non giustificate e gli abbandoni non comunicati saranno tenuti in considerazione quali elementi penalizzanti per l'ammissione ai successivi corsi. In fase di progettazione sono ammesse soluzioni di recupero di non più di 4 ore quale tempo formativo perso a causa di assenze motivate e ritenute giustificate.

6. MODALITÀ FORMATIVE

I corsi potranno essere realizzati con le seguenti modalità formative:

- le lezioni teoriche (con docenze in presenza, videoconferenze assistite da un tutor in aula)
- esercitazioni pratiche, simulazioni, analisi di casi reali, produzione di elaborati individuali e manufatti esercitativi, project work;
- visite guidate;
- studio individuale coordinato e lavoro di gruppo presso la sede dell'organismo di formazione, sotto la responsabilità del tutor.

Eventuali progetti contenenti FAD (Formazione a distanza, tele-insegnamento, ecc.) verranno valutati e approvati di volta in volta da EBURT su specifica e comprovata esigenza oggettiva.

7. IL COORDINAMENTO

Il coordinamento didattico-organizzativo dei singoli progetti, teso a garantire la qualità del processo formativo, deve prevedere una duplice funzione:

- nei confronti dei docenti ed esperti per garantire l'integrazione e la sincronizzazione

tra i vari moduli e modalità attuative e fare il punto regolarmente sullo svolgimento dell'iniziativa;

- nei confronti dei partecipanti (tutoraggio) per garantire l'integrazione effettiva progressiva dei diversi tipi di insegnamento, esplicitare il filo conduttore del percorso formativo ed aiutare il gruppo a superare le difficoltà che potrebbero sorgere.

Per quanto riguarda l'espletamento formale delle procedure i compiti del coordinatore sono i seguenti:

- promozione dell'intervento
- comunicazione al CST avvio attività
- controllo della completezza del registro
- redazione contratti ai docenti e raccolta dei curricula
- redazione della relazione finale
- somministrazione del questionario di gradimento on line o cartaceo;
- redazione dell'elenco spese sostenute da inviare al CST.

8. CONCLUSIONE DEL CORSO

Al termine dell'attività didattica ai partecipanti verrà somministrato un breve questionario di gradimento che avrà anche la funzione di rilevare ulteriori fabbisogni formativi sui quali riprogrammare nuove attività.

9. MATERIALE DIDATTICO

Il materiale didattico distribuito dovrà essere annotato nel registro delle presenze e una copia inviata a EBURT per la rendicontazione.

Il materiale didattico prodotto con finanziamento di EBURT è di proprietà dell'ente finanziatore e deve essere messo a disposizione al semplice costo di riproduzione.

10. ATTESTATO DI FREQUENZA

Al termine dei percorsi di formazione l'Ente gestore dovrà consegnare ai partecipanti che abbiano garantito una presenza non inferiore al 70% delle ore di corso, un attestato di frequenza, riportante il logo di EBURT.

* I componenti del Direttivo e del Collegio dei Revisori di EBURT, nonché quelli dei CST, hanno la facoltà di accedere in qualunque momento alle aule e verificare il corretto svolgimento delle attività formative. Inoltre, rapportandosi preventivamente con il CST di riferimento possono parteciparvi come uditori.

11. APPOSITA MODULISTICA

Tutte le attività relative alla gestione dei progetti verranno effettuate utilizzando l'apposita modulistica predisposta da EBURT.

PARTE TERZA - Modalità di rendicontazione dei progetti

Entro e non oltre 90 giorni dal termine del corso l'Ente Gestore, tramite il CST, dovrà inviare a EBURT, a mezzo mail o PEC:

- Elenco spese dettagliate validate dal CST
- Fattura o nota spese relativa al progetto;
- Copia del registro presenze
- Relazione finale e elenco partecipanti
- Curricula dei docenti e del coordinatore
- Copia dei materiali distribuiti
- Dichiarazione del datore di lavoro attestante che la partecipazione ai corsi di cui alla lettera c) Parte Terza dell'Accordo 29.07.2019 è avvenuta in orario di lavoro.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data della valutazione di ammissibilità dei costi.

La Segreteria EBURT procederà a verifiche delle voci di spesa rendicontate, anche potendo richiedere specifica documentazione a supporto.

Handwritten signature or scribble at the top left.

Handwritten scribble or symbol.

Handwritten scribbles and symbols, including a large 'u' and 'ae'.

Handwritten scribble or symbol.

Handwritten scribble or symbol at the bottom left.